

VERBALE DI ACCORDO
tra Poste Italiane S.p.A.
e le Segreterie Regionali della Valle D'Aosta
SLC-CGIL, SLP-CISL e UILposte

Premesso che:

- la coerenza tra le disposizioni contrattuali in materia di ferie e il dato di effettiva programmazione e fruizione delle stesse costituiscono un elemento di particolare rilevanza delle linee produttive;
- il periodo di ferie è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio; in particolare le ferie spettanti vanno programmate per l'intero anno, valutando le esigenze personali dei lavoratori e le disponibilità organizzative dell'Azienda;
- in tale ottica, le Parti confermano l'assoluta importanza della fruizione delle ferie al fine di consentire il legittimo recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori e ribadiscono che la presenza in servizio assume fondante rilevanza sullo sviluppo del business e sul presidio della qualità.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Di seguito si riportano alcune disposizioni, valide per ogni ambito lavorativo.

In caso di richieste, da parte di più lavoratori, del medesimo periodo, la cui fruizione non è compatibile con le esigenze organizzative, l'Azienda favorirà la fruizione secondo il principio dell'alternanza tenendo conto dei periodi fruiti negli anni precedenti.

Per quanto riguarda le festività soppresse e i Permessi Individuali Retribuiti, essendo gli stessi fruibili anche frazionati in ore, le Parti richiamano quanto espressamente contenuto nel CCNL vigente, fermo restando l'obbligatorietà della comunicazione nei tempi consoni per una corretta organizzazione.

MERCATO PRIVATI

Le ferie saranno, anche in relazione alla diversa quantificazione del monte ferie previsto contrattualmente, programmate con prenotazioni articolate nei seguenti 3 periodi:

- 10 - 12 giorni dal 1° Gennaio al 14 Giugno;
(di cui almeno 6 gg. nel periodo dal 15 Gennaio al 15 Aprile)
- 12 giorni dal 15 Giugno al 15 Settembre;
- 6 - 8 giorni dal 16 Settembre al 31 Dicembre

La programmazione delle ferie, che dovrà favorire una corretta ripartizione mensile a livello collettivo dell'utilizzo complessivo del monte ferie delle Strutture, con particolare attenzione per i flussi di traffico attesi, sarà effettuata con riferimento a ciascuno dei tre periodi di cui sopra; per ciascun periodo dovrà pervenire alle strutture direzionali almeno 30 gg. prima del periodo stesso, ad esclusione di quelle per il periodo estivo, la cui programmazione dovrà pervenire alle strutture competenti entro il 30 Aprile.

SERVIZI POSTALI

Le ferie saranno, anche in relazione alla diversa quantificazione del monte ferie previsto contrattualmente, programmate con cadenza bimestrale, con prenotazioni articolate nei seguenti periodi:

- Gennaio - Febbraio;
 - Marzo - Aprile
 - Maggio - 14 Giugno
- } 10 – 12 gg.
- 15 Giugno - 15 Settembre
- } 12 gg.
- 16 Settembre - 31 Ottobre
 - Novembre - Dicembre
- } 6 – 8 gg.

La programmazione delle ferie sarà effettuata, tenendo conto delle esigenze di servizio, con riferimento a ciascuno dei periodi di cui sopra; per ciascun periodo dovrà pervenire alle strutture direzionali almeno 30 gg. prima del periodo stesso, ad esclusione di quelle per il periodo estivo, la cui programmazione dovrà pervenire alle strutture competenti entro il 30 Aprile.

La pianificazione delle ferie, ad esclusione della settimana prevista contrattualmente tra il 15 Gennaio e il 15 Aprile e il periodo legato alla fruizione delle ferie estive, in considerazione delle caratteristiche specifiche del servizio recapito, sarà effettuata contenendone, il più possibile, l'utilizzo non frazionato.

La fruizione delle ferie avverrà nel rispetto delle norme contrattuali e dei contenuti di cui al presente Accordo e quindi anche tenendo conto della necessità di assicurare le specifiche esigenze di servizio considerando gli Accordi Nazionali del settore.

Al verificarsi di imprevedibili esigenze organizzative/operative si darà luogo all'applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 36 comma VII del CCNL.

STAFF

Le ferie saranno pianificate con cadenza semestrale.

La richiesta dovrà essere presentata entro 30 gg. prima dall'inizio del periodo.

Eventuali situazioni particolari determinate dalla specificità del singolo settore potranno essere valutate a livello di Unità Organizzativa.

DISPOSIZIONI COMUNI

L'Azienda, su specifica richiesta delle lavoratrici madri/lavoratori padri, darà la possibilità di programmare fino a 3 gg. di ferie, per l'inserimento dei figli presso asili/scuole materne.

Per la programmazione estiva è ammesso che il dipendente possa indicare un secondo periodo che sarà utilizzato come alternativa nel caso in cui non fosse possibile soddisfare, per esigenze di servizio, il primo periodo.

Sarà possibile, in casi eccezionali, richiedere di fruire delle due settimane estive in un periodo diverso da quello contrattualmente previsto, su espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore al beneficio di cui all'art. 36 comma VIII vigente CCNL. In tal caso l'interessato potrà presentare una programmazione delle ferie su base annuale.

Per quanto attiene ai cosiddetti giorni di "ponte" l'Azienda valuterà, previo confronto con le OO.SS./RSU, la possibilità di individuare alcune giornate di interesse, al fine di porre in campo eventuali interventi sperimentali volti a favorire una maggiore fruizione dei giorni di ferie.

Le ferie dovranno essere confermate al lavoratore entro il giorno 20 del mese precedente ai periodi così come definiti e previsti negli specifici punti del presente Accordo, fermo restando quanto disposto dal punto VII dell'Art. 36 del vigente CCNL. Ove le condizioni lo consentano, per il periodo estivo, 15 Giugno – 15 Settembre, sarà valutata la possibilità di concedere fino a 18 gg. In caso di silenzio, la programmazione presentata da lavoratore sarà da intendersi implicitamente approvata.

La revoca delle ferie già programmate ed approvate potrà avvenire solo con disposizione scritta. In caso di particolari esigenze di servizio, o per documentate esigenze personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie programmate nel presente Accordo, le stesse dovranno essere riprogrammate.

La mancata presentazione della programmazione da parte del lavoratore nei tempi e nei modi previsti escluderà il diritto alla scelta dei periodi di ferie per cui l'Azienda provvederà secondo le proprie necessità.

In considerazione del carattere di novità dei contenuti della presente intesa, le Parti convengono che al presente Accordo verrà data ampia divulgazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In relazione alle ferie residue le Parti condividono che il piano di smaltimento, che sarà comunque elaborato in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 comma XII vigente CCNL, non dovrà condizionare la normale programmazione e verrà effettuato tenendo conto del maggior residuo in capo ai singoli e comunque in coerenza con la necessità di presidiare il servizio al fine di garantire lo sviluppo del business ed il presidio della qualità.

Il presente accordo sostituisce l'intesa sottoscritta, sempre in materia di ferie, in data 17 marzo 2010.

Aosta, 28/1/2013

Per Poste Italiane S.p.A.

Per le Organizzazioni Sindacali

SLC CGIL

SLP CISL

UILposte